

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2711**

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa del senatore DE PAOLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 2004**

—————

Modifica al Titolo V della Parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla provincia di Belluno di Statuto speciale di autonomia provinciale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La Repubblica italiana, attraverso la propria Carta costituzionale, offre agli enti locali, che ne dispongano dei diritti, la possibilità di ottenere una particolare autonomia, anche attraverso il riconoscimento di uno Statuto speciale.

In forza dell'articolo 5 della Costituzione e, quindi, in base ai «Principi fondamentali» che introducono la Carta, il legislatore è autorizzato a verificare la sussistenza delle caratteristiche necessarie e sufficienti per la concessione di particolari autonomie ad aree e popolazioni che, con le modalità previste, ne facciano richiesta sulla scorta di specifiche esigenze.

In particolare, l'autonomia delle province va considerata anche per i combinati disposti dell'articolo 116, primo comma, della Costituzione: «Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano» e delle disposizioni del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (risultante dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5; dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1777; dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e dalla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalle leggi costituzionali 12 aprile 1989, n. 3, e 23 settembre 1993, n. 2, e dalla legge 30 novembre 1989, n. 386.

In forza di questa normativa, alle province di Trento e di Bolzano sono anche attribuite,

o devolute, dallo Stato cospicue quote del gettito delle entrate tributarie locali (articoli 70, 71, 75 e 78 dello Statuto). Tale ultima situazione ha creato di fatto una condizione di disagio e di concorrenza nella zona più prossima e contigua: la provincia di Belluno, che vede notevolmente ridotta la propria capacità di restare «sul mercato».

Lo scopo del presente disegno di legge costituzionale non è però principalmente quello di incidere a livello economico, bensì quello di riconoscere alla provincia di Belluno la possibilità di esistere, affidando alle sue capacità di autogoverno il discernimento su scelte e indirizzi normativi, finanziari, organizzativi e amministrativi, in linea con le normative nazionali ed europee.

Trattasi di un'opzione di autonomia e di assunzione di responsabilità che deve essere offerta a Belluno in base ai tassi di sviluppo e di crescita, oggi in grado di sorreggere una struttura istituzionale di autonomia provinciale, pari a quella delle limitrofe province di Trento e di Bolzano.

L'iniziativa legislativa è supportata anche dall'evidenziazione dello stato di disagio, ed in alcuni casi di impotenza programmatica, in cui si trovano gli enti amministrativi bellunesi che debbono far fronte ad esigenze di una economia produttiva sovradimensionata rispetto alle realtà locali. Le realtà locali economiche e la situazione storico-sociale necessitano di attenzioni e provvedimenti non attuabili in un regime ordinario.

L'avanzamento della specifica richiesta di autonomia per la provincia di Belluno non prefigura alcuna posizione di privilegio, ma unicamente l'attuazione di forme variabili di geometria costituzionale del tutto in linea con il principio autonomistico delineato nel Titolo V della Parte seconda della Costitu-

zione. In particolare la richiesta di autonomia «speciale» per la suddetta provincia si giustifica con le peculiarità storico-sociali ed economico-finanziarie delle popolazioni bellunesi e del suo territorio. Ciò è legittimato nell'ambito dell'autonomismo variabile, secondo cui è ammissibile la sussidiarietà orizzontale. Attraverso quest'ultima le funzioni tra medesimi livelli di governo possono essere ripartite in modo diverso per avvicinare comunque i cittadini ai centri decisionali, pur in presenza di forti disparità storiche, sociali ed etniche.

Con la presente proposta non si intende giungere ad una disgregazione regionale, ma si vogliono offrire all'autorità provinciale gli strumenti normativi idonei ad incidere positivamente sulla situazione attuale. In questa, al contrario, si soffre il rischio di una deflagrazione dell'entità provincia attraverso le spinte migratorie (*ex* articolo 132 della Costituzione) verso altre regioni, cui tendono numerosi soggetti comunali, alla ricerca delle condizioni che lo statuto ordinario non può essere in grado di offrire.

#### *Ragioni storico-sociali*

L'elemento storico individua la propria ragione d'essere, quale motivazione alla base della presente iniziativa, ai tempi della Serenissima Repubblica di Venezia, quando questa, ai territori occupati, riconosceva un ordinamento peculiare. Seppur in gran parte possedimento veneziano, grazie alla accorta disponibilità di Venezia, il bellunese sin da allora era quindi avvezzo a conoscere i valori dell'autogoverno e dell'autonomia, oggi perduti.

Già all'epoca della «Serenissima» i territori e le genti bellunesi erano caratterizzati da un policentrismo che esplicitava la variegata configurazione sociale delle numerose vallate provinciali, alcune delle quali di origine celtica, altre cimbra, altre germanofone e, soprattutto, ladine che dovevano convivere

con popolazioni, residenti in terre oggi italiane e bellunesi, ma un tempo straniere.

I bellunesi hanno radici diverse, che fortunatamente sono sopravvissute, difficilmente riscontrabili in altre aree, seppur montane, tanto da poter, con una forzatura, affermare che trattasi di una federazione di popoli disomogenei per origini e lingua. Se, infatti, andiamo ad analizzare le altre province montane d'Italia, riscontreremo una omogeneità linguistica che assolutamente non esiste nel bellunese ove, pur nell'attuale amalgama, facilmente si riscontra ancora incomprensibilità linguistica tra vallata e vallata.

Tale stato di cose porta i cittadini anche ad uno scarso senso di appartenenza comune ed in alcuni casi anche ad una malcelata insoddisfazione verso l'identità veneta, quando si anche non bellunese.

Questo mosaico di popoli trova però un momento di reale aggregazione ed omogeneità nel combattere lacune e latitanze istituzionali attraverso una fortissima partecipazione nelle associazioni di volontariato, in quanto forte è lo spirito solidale ed alto l'orgoglio di saper dare prima di chiedere.

Sono comunque le motivazioni storico-sociali, maggiormente rispetto a quelle economiche, a rappresentare la causa delle molteplici spinte centrifughe che vedono alcune realtà comunali aspirare ad una transumanza amministrativo-politica ad altra regione, come accennato in premessa. All'uopo ricordiamo le ipotesi di Cortina (appendice del Sud Tirolo sino al 1918) che vorrebbe transitare sotto Bolzano, Feltre (ancora oggi celtica nell'idioma) sotto Trento, Sappada (che di bellunese ha avuto ed ha poco o nulla tuttora) sotto Udine, eccetera, per trovare quella capacità programmatica oggi negata dallo statuto ordinario.

Socialmente, quindi, lo Statuto speciale avrebbe la funzione di collante per mantenere unita una provincia disomogenea ed evitarne lo smembramento politico. Attraverso il riconoscimento di particolari identità e dignità, si evidenzerebbe lo spirito di «bel-

lunesità», oggi abbastanza labile ed insufficiente ad evitare la deflagrazione dell'entità provinciale.

#### *Ragioni economico-finanziarie*

Il territorio di Belluno è caratterizzato sinteticamente dalle seguenti peculiarità orientative:

- popolazione di circa 210.000 abitanti;
- PIL *pro capite* ai vertici nazionali;
- reddito *pro capite* abbondantemente al di sopra della media nazionale e comunque superiore alla media europea;
- tasso di disoccupazione strettamente fisiologico che evidenzia in alcuni casi anche carenze di lavoratori dipendenti;
- presenza di un numero tale di aziende produttive e terziarie da rendere altissimo, percentualmente ed in assoluto, il rapporto azienda-abitante.

Non appare improbabile, inoltre, la stima che il territorio bellunese fornisca allo Stato italiano un ammontare totale, di sole risorse tributarie e para-tributarie, di circa 2 miliardi di euro.

Tale cifra, sommata alla possibilità di amministrare proficuamente le nuove risorse derivanti dall'autogestione, risulta plausibilmente «capiente» rispetto alla soluzione autonomistica della provincia autonoma di Belluno.

In definitiva le caratteristiche peculiari della provincia di Belluno accennate in premessa, sia sotto il profilo storico e della ricerca d'identità sia del capitale sociale e produttivo, sono da sole condizione sufficiente per giustificare la richiesta di attribuzione dello Statuto di autonomia provinciale.

Di fronte all'intensa e vitale dinamica produttiva e commerciale della comunità che rappresenta, la provincia di Belluno non ha oggi la possibilità di sorreggere come dovrebbe, con infrastrutture, viabilità, formazione, servizi alle persone e qualità della vita, i suoi abitanti.

La necessità urgente di disporre di una reale autonomia provinciale, secondo il modello di Trento e di Bolzano, che bene si adatta a Belluno, discende, in definitiva, come riconosciuto sin dai tempi della Costituente, dall'attuale stato di impotenza normativa che, solo con la presente proposta, potrà essere modificato. Solo lo scarso coraggio ed un pudore reverenziale nei confronti di Venezia impedirono ai politici bellunesi dell'epoca costituente di approfittare di una particolare attenzione che vedeva assimilata la provincia di Belluno a quella di Trento.

È ora il momento di correggere, attraverso l'approvazione della presente proposta, una svista storica che sta creando gravi incongruenze, disagi, disparità e tensioni sociali.

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

---

### CAPO I

#### ISTITUZIONE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BELLUNO

##### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 116 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 116-*bis*. – Alla Provincia di Belluno sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo lo Statuto speciale adottato con legge costituzionale».

### CAPO II

#### STATUTO SPECIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BELLUNO

##### Art. 2.

1. È approvato il seguente Statuto speciale per la provincia di Belluno:

##### «CAPO I

##### Art. 1.

1. La provincia di Belluno è costituita in provincia autonoma, fornita di personalità giuridica, entro la Repubblica italiana, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

2. La provincia autonoma di Belluno ha per capoluogo la città di Belluno.

Art. 2.

1. Nella provincia autonoma di Belluno è riconosciuta parità di diritti ai cittadini e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Art. 3.

1. La provincia autonoma di Belluno comprende i comuni già appartenenti alla provincia di Belluno alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di approvazione del presente statuto

2. Alla provincia autonoma di Belluno sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente Statuto.

3. La provincia autonoma di Belluno ha una propria bandiera, un proprio gonfalone ed uno stemma, che corrispondono a quelli già appartenenti alla provincia di Belluno.

CAPO II

Art. 4.

1. In armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto degli obblighi internazionali, della Unione europea e degli interessi nazionali, nonchè delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, la provincia ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

a) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;

b) circoscrizioni comunali;

c) espropriazione per pubblica utilità, con riferimento alle materie di competenza

provinciale e con esclusione delle opere a carico prevalente e diretto dello Stato;

*d)* impianto e tenuta dei libri fondiari;  
*e)* servizi antincendio, antinquinamento aereo, ambientale, fonico, idrico, terrestre, magnetico ed elettromagnetico con possibilità di normazione anche in materia di concessione e controllo;

*f)* ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;

*g)* contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio provinciale;

*h)* toponomastica;

*i)* tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, con esclusione di quello di interesse nazionale;

*l)* cultura, usi e costumi locali ed istituzioni culturali aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, anche con i mezzi radio-televisivi;

*m)* urbanistica e piani regolatori particolareggiati;

*n)* usi civici, nel rispetto delle disposizioni del codice civile;

*o)* artigianato;

*p)* edilizia sovvenzionata;

*q)* porti fluviali;

*r)* fiere, mercati e rassegne;

*s)* opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;

*t)* prelievi idrici, acque pluviali, fluviali e lacustri, acque minerali e termali, cave;

*u)* caccia e pesca;

*v)* parchi per la protezione della flora e della fauna;

*z)* viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;

*aa)* comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;

*bb)* assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione;

*cc)* turismo e industria alberghiera;

*dd)* agricoltura e foreste, patrimonio zootecnico ed ittico;

*ee)* costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;

*ff)* opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;

*gg)* scuola materna;

*hh)* assistenza scolastica;

*ii)* edilizia scolastica;

*ll)* addestramento e formazione professionale;

*mm)* indirizzo e formazione economica, agevolazioni fiscali, apertura di canali diplomatici e commerciali con l'estero.

#### Art. 5.

1. La provincia, nei limiti di cui all'articolo 4 e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, emana inoltre norme legislative nelle seguenti materie:

*a)* ordinamento dei comuni;

*b)* ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

*c)* ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali nonché delle aziende di credito a carattere provinciale;

*d)* polizia locale urbana e rurale;

*e)* istruzione elementare e secondaria;

*f)* commercio;

*g)* apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;

*h)* costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;

*i)* spettacoli pubblici, limitatamente alla pubblica sicurezza; esercizi pubblici;

*l)* utilizzazione delle acque pubbliche;

*m)* igiene e sanità;

*n)* attività sportive e ricreative.



## Art. 6.

1. Con leggi della provincia, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

2. Le modificazioni di cui al comma 1, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno efficacia se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della provincia.

## CAPO III

## Art. 7.

1. Allo scopo di applicare le disposizioni delle leggi dello Stato, la provincia ha la potestà di emanare norme legislative in materia di collocamento ed avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi degli uffici periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. I collocatari comunali sono scelti e nominati dagli organi statali, sentito il Presidente della provincia.

## Art. 8.

1. La provincia può autorizzare l'apertura ed il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale, provinciale e regionale, sentiti i pareri del Ministro dell'economia e delle finanze e della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

2. L'autorizzazione all'apertura ed al trasferimento nella provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i pareri della provincia e della CONSOB.

## Art. 9.

1. La provincia stabilisce con legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia idroelettrica ceduta alle imprese distributrici, nonchè i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono comunque superare quelle deliberate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

2. Sulle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche presentate nella provincia in concorrenza dal Gestore della rete di trasmissione nazionale e dagli enti locali, determinate in base a successiva legge dello Stato, provvede il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la provincia, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 42 del presente Statuto.

## Art. 10.

1. Per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale, il parere della provincia è obbligatorio e vincolante.

2. L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito di intesa tra i rappresentanti dello Stato e della provincia in seno a un apposito comitato.

## Art. 11.

1. Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero delle attività produttive assegna alla provincia quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per l'attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari ai fini dell'incremento delle attività industriali.

## CAPO IV

## Art. 12.

1. Nelle materie e nei limiti entro cui la provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento previgente erano attribuite allo Stato, sono esercitate dalla provincia.

2. Restano ferme le attribuzioni della provincia ai sensi delle leggi vigenti, in quanto compatibili con il presente Statuto.

## Art. 13.

1. La provincia esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole ai comuni e ad altri enti locali o avvalendosi dei loro uffici.

## Art. 14.

1. Il Presidente della provincia esercita le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti.

2. Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 1 il Presidente della provincia si avvale degli organi della polizia statale, nonché della polizia locale, urbana e di apposito corpo di polizia provinciale con compiti in ambito ambientale, ecologico, ittico-venatorio e di tutela del patrimonio.

3. Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci, quali ufficiali di pubblica sicurezza.

## Art. 15.

1. I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni del Presidente della provincia in materia di polizia o di al-

tri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito lo stesso Presidente della provincia, il quale deve esprimere il parere nel termine di un mese dalla richiesta.

#### Art. 16.

1. Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della provincia può richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia di Stato, nonché della polizia locale, urbana e rurale.

#### CAPO V

#### Art. 17.

1. Sono organi della provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della provincia.

#### Art. 18.

1. Il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale e a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge provinciale.

2. Il numero dei consiglieri provinciali è di ventiquattro. La ripartizione dei seggi tra i collegi si effettua dividendo il numero degli abitanti della provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per ventiquattro e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni collegio, sulla base dei quozienti interi e dei più altri resti. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale.

3. Fa altresì parte del Consiglio provinciale, a tutti gli effetti di legge, un consigliere indicato dalle minoranze linguistiche provinciali riconosciute sulla base di apposito regolamento adottato dal Consiglio medesimo.

#### Art. 19.

1. Il Consiglio provinciale esercita le potestà legislative attribuite alla provincia e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle altre leggi dello Stato.

#### Art. 20.

1. Il Consiglio provinciale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

2. Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della provincia e possono avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al comma 1.

3. Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

4. Il nuovo Consiglio provinciale si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente della provincia.

5. Partecipano alle riunioni del Consiglio provinciale con diritto di parola, ma non di voto, e senza corresponsione di gettoni di presenza ovvero rimborsi di qualsiasi genere: un delegato delle rappresentanze sindacali, un delegato degli istituti regolieri provinciali, un delegato delle associazioni di categoria e professionali, un delegato dei sindaci dei comuni della provincia e un delegato delle associazioni di volontariato, designati sulla base di appositi regolamenti adottati dal

Consiglio provinciale medesimo. Per ciascuno dei delegati è designato il rispettivo supplente.

Art. 21.

1. Il presidente del Consiglio provinciale è eletto dal Consiglio medesimo al proprio interno.

2. In caso di dimissioni o di morte del presidente del Consiglio provinciale e di sua cessazione dalla carica per altra causa, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente. La nomina deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del Consiglio.

3. Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 22.

1. Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio provinciale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

Art. 23.

1. Il Consiglio provinciale può essere convocato d'urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

2. Ove il presidente o il vice presidente del Consiglio provinciale non provvedano entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio provinciale è convocato dal Presidente della provincia.

Art. 24.

1. Il Consiglio è sciolto quando, per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Con il decreto di scioglimento di cui al comma 2 è altresì nominato un commissario straordinario che indice entro un mese dallo scioglimento l'elezione del Consiglio provinciale.

4. Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dal commissario di cui al comma 3 entro venti giorni dalle elezioni.

#### Art. 25.

1. Il Consiglio provinciale è convocato dal suo presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta provinciale o del Presidente della provincia oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonchè nei casi previsti dal presente Statuto.

#### Art. 26.

1. Il Presidente della provincia è eletto dalla popolazione a suffragio universale e diretto ed è presidente della Giunta provinciale, da lui nominata.

#### Art. 27.

1. Il Presidente della provincia è eletto per cinque anni, contestualmente alla elezione del Consiglio provinciale.

#### Art. 28.

1. Qualora per morte o dimissioni del Presidente della provincia occorra procedere alla sua sostituzione, il presidente del Consiglio provinciale decreta lo scioglimento della Giunta e indice le elezioni per il rinnovo

della carica di Presidente, da tenersi entro i successivi quindici giorni.

2. Il Presidente eletto ai sensi del comma 1 rimane in carica fino al compimento del periodo di cinque anni previsto dall'articolo 27, comma 1.

#### Art. 29.

1. Il Presidente della provincia rappresenta la provincia.

2. Il Presidente della provincia partecipa con diritto di voto alle sedute del Consiglio dei ministri, qualora si trattino questioni che riguardano la provincia.

#### Art. 30.

1. Il Presidente della provincia dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato e dalla Regione alla provincia.

#### Art. 31.

1. Il Presidente della provincia determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori con proprio decreto da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della provincia.

#### Art. 32.

1. Il Presidente della provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

#### Art. 33.

1. La Giunta provinciale è l'organo esecutivo della provincia. Ad essa spettano:

a) la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;



b) l'attività amministrativa per gli affari di interesse provinciale;

c) l'amministrazione del patrimonio della provincia nonchè il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici provinciali di natura industriale o commerciale;

d) l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporre per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva;

e) la vigilanza e la tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi ai sensi della legislazione vigente;

f) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica.

#### Art. 34.

1. Il Consiglio provinciale può delegare alla Giunta provinciale la trattazione degli affari di propria competenza, ad esclusione dell'emanazione di provvedimenti legislativi e dell'approvazione del bilancio.

#### CAPO VI

#### Art. 35.

1. I disegni di legge approvati dal Consiglio provinciale sono comunicati al Governo. I disegni di legge sono promulgati un mese dopo la comunicazione salvo che il Governo non li rinvi entro venti giorni al Consiglio provinciale con il rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali.

2. Ove il Consiglio provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei

suoi componenti, i disegni di legge di cui al comma 1 sono promulgati se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte costituzionale decide in ordine alla competenza.

3. Le leggi provinciali sono promulgate dal Presidente della provincia e non sono viste dal commissario del Governo.

#### Art. 36.

1. Le leggi provinciali ed i regolamenti provinciali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della provincia ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che in essi sia diversamente disposto.

#### Art. 37.

1. Le leggi approvate dal Consiglio provinciale ed i regolamenti emanati dalla Giunta provinciale debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della *Gazzetta Ufficiale*.

### CAPO VII

#### Art. 38.

1. Le strade e gli acquedotti che hanno interesse esclusivamente provinciale e che sono determinati dalle norme di attuazione del presente Statuto costituiscono il demanio provinciale.

## Art. 39.

1. Le foreste di proprietà dello Stato nella provincia, le terme e le cave quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, nonchè gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici provinciali con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio provinciale costituiscono il patrimonio indisponibile della provincia.

2. I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella provincia sono trasferiti al patrimonio della provincia.

3. Nelle norme di attuazione del presente Statuto sono stabilite le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni di cui ai commi 1 e 2.

4. I beni immobili situati nella provincia che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio del comune su cui insistono a meno che non si trovino su terreni a gestione regoliera, nel qual caso spettano alla "Regola" competente per territorio.

## Art. 40.

1. La provincia, in corrispondenza delle materie attribuite alla sua competenza ai sensi dell'articolo 4, succede, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato, esclusi quelli in uso relativi al demanio militare e a servizi di carattere nazionale.

2. La provincia può intervenire con provvedimenti di esproprio per i beni del demanio statale o militare che siano dismessi effettivamente da almeno due anni ed il cui stato di conservazione pregiudichi il decoro del bene o dell'ambiente circostante.

## Art. 41.

1. Sono di competenza della provincia i proventi delle imposte ipotecarie esatte nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

2. Sono devolute alla provincia le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, esatte nel territorio provinciale:

*a)* i cinque decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio provinciale;

*b)* i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;

*c)* i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonchè delle tasse di concessione governativa;

*d)* i nove decimi delle tasse relative ai veicoli immatricolati nel territorio provinciale;

*e)* i nove decimi del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nel territorio della provincia.

## Art. 42.

1. Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche situate nella provincia, accordate o da accordare per qualunque scopo, lo Stato cede alla provincia i nove decimi dell'importo del canone annuo stabilito a norma di legge.

## Art. 43.

1. La provincia può stabilire imposte e tasse sul turismo ed altre attività economiche e può inoltre, mediante apposite disposizioni normative, istituire e sopprimere agevolazioni fiscali in favore di singoli o imprese

in difficoltà o bisognose di incentivazione per l'insediamento o la prosecuzione dell'attività.

Art. 44.

1. La provincia ha facoltà di istituire con legge tributi propri non contrastanti con il sistema tributario dello Stato, nelle materie di competenza.

Art. 45.

1. La provincia ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una quota non superiore alle entrate ordinarie.

Art. 46.

1. La provincia ha competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, in materia di finanza locale.

Art. 47.

1. Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, la provincia corrisponde ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare tra il Presidente della provincia e una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.

Art. 48.

1. La provincia ha un proprio bilancio per l'esercizio finanziario, che coincide con l'anno solare.

## Art. 49.

1. Il bilancio predisposto dalla Giunta provinciale e il rendiconto finanziario, accompagnati dalla relazione della Giunta stessa, sono approvati con legge provinciale.

## CAPO VIII

## Art. 50.

1. Per la provincia sono istituiti ruoli del personale civile relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

2. Il comma 1 non si applica per le carriere dirigenziali e direttive dell'amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e del Ministero della giustizia.

3. Al personale dei ruoli di cui al comma 1 è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendono necessari trasferimenti del personale.

## CAPO IX

## Art. 51.

1. Ferme restando le disposizioni di cui al presente Statuto, la legge provinciale può essere impugnata davanti alla Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del medesimo Statuto.

2. L'impugnazione di cui al comma 1 può essere esercitata dal Governo.

## Art. 52.

1. Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente Statuto alla provincia, questa può proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

2. Il ricorso di cui al comma 1 è proposto dal Presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta provinciale.

3. Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al Governo.

## CAPO X

## Art. 53.

1. L'iniziativa per la revisione del presente Statuto appartiene al Consiglio provinciale.

## Art. 54.

1. Nelle materie attribuite alla competenza della provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale, si applicano le leggi dello Stato.

## Art. 55.

1. Le norme di attuazione del presente Statuto sono emanate con decreti del Presidente della Repubblica, sentita una commissione paritetica composta di sei membri di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre del Consiglio provinciale.

## Art. 56.

1. I decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 55 sono emanati entro due

anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale che approva il presente Statuto, salvo che siano previsti termini più brevi.

Art. 57.

1. Con norme di attuazione, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale che approva il presente Statuto, sono indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale situati nella provincia.

Art. 58.

1. La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nel presente Statuto sono stabilite con apposite norme di attuazione.

Art. 59.

1. In caso di inosservanza dei termini stabiliti dagli articoli precedenti, la provincia può assumere, con legge, le relative funzioni amministrative».